

ALLEGATO AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

approvato dal CdI in data 13/02/2018 con delibera N. 111

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCETTAZIONE DI DONAZIONI

(ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 55 del D.I. 44/2001)

Premesso che i contratti di donazione sono disciplinati dal codice civile (artt. 782 e 783) salve eventuali modifiche o integrazioni pattuite tra le parti, il presente regolamento disciplina il procedimento diretto alla conclusione di contratti di donazione proposti al Liceo Scientifico Statale "Tullio Levi Civita" con sede associata Liceo Scientifico Umberto I – sezione ospedaliera-, nel rispetto delle seguenti Linee Guida in materia di DONAZIONE;

Premesso che dette erogazioni rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo di lucro e senza che, per l'erogante, vi possano essere benefici direttamente o indirettamente collegati all'erogazione;

Premesso che la destinazione di una donazione all'Istituzione Scolastica deve essere nell'interesse generale della scuola, vale a dire attinente alla realizzazione dei fini istituzionali della medesima e cioè formativi, educativi e sociali

Viene emanato il seguente Regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il procedimento diretto alla conclusione di contratti di donazione di beni mobili di modico valore, compreso il denaro, e di valore non modico proposti al Liceo Scientifico Statale "Tullio Levi Civita".

Art. 2 Organi competenti ad accettare le donazioni

L'organo competente ad esprimere la volontà di accettare la liberalità va individuata nel Dirigente Scolastico in virtù della sua funzione di rappresentante negoziale, previa delibera favorevole del Consiglio di Istituto.

Al di fuori del Dirigente Scolastico, nessun dipendente è delegato ad accettare donazioni di qualsivoglia natura in nome e per conto dell'Istituto.

Art. 3 Rinuncia all'accettazione

L'istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all'accettazione di liberalità, specie se l'acquisizione dei beni può procurare alla scuola più onori che vantaggi

Art.4 Donazioni modali

L'istituzione scolastica può accettare donazioni anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali della scuola

Art. 5 – Proposta di donazione

La proposta di donazione deve essere preceduta da una lettera della società, associazione o privato cittadino indirizzata al Dirigente Scolastico, che segnala la disponibilità a fornire una determinata somma di denaro o un bene mobile. Nella proposta di donazione sono dichiarati:

1. il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;
2. la volontà di donare il denaro o il bene (animus donandi);
3. l'eventuale struttura organizzativa dell'Istituto Scolastico cui il proponente intende destinare il denaro;
4. l'importo della donazione o il valore del bene donato;

5. la finalità della liberalità

Art. 6 – Presupposti per l'accettazione della proposta di donazione

Salvo giustificato motivo, la proposta di donazione è accettata qualora ricorrano i presupposti richiamati in premessa, ovvero:

1. che la proposta sia rispettosa delle finalità istituzionali della scuola;
2. che l'impiego del denaro o del bene donato sia strumentale all'attività istituzionale della struttura cui è destinato.

Art. 7 – Procedimento per l'accettazione della proposta di donazione

1. Il DSGA verifica che la proposta di donazione contenga le indicazioni di cui all'art. 6. Se una o più di esse sono assenti, invita il proponente ad integrare la proposta.
2. Il DSGA accerta quindi l'esistenza degli elementi indicati nell'art. 5, richiedendo il parere al Dirigente Scolastico.
3. La proposta di donazione viene quindi sottoposta al parere del Consiglio di Istituto.

Art. 6 – Forma della donazione

1. La donazione di modico valore di beni mobili è disciplinata dall'art. 783 del c.c., il quale esonera dal requisito della forma pubblica i contratti della pubblica amministrazione.

La donazione di modico valore è pertanto conclusa con lettera di accettazione a firma del Dirigente Scolastico che riporta altresì i doverosi sentiti ringraziamenti. È di modico valore la donazione non superiore ad Euro 3.000,00 (tremila/00).

2. La donazione di valore non modico è conclusa, a pena di nullità, con atto pubblico. La forma pubblica è
a) forma pubblica comune, raggiunta mediante stipulazione ad opera del notaio, ovvero b) forma pubblica amministrativa, raggiunta mediante stipulazione ad opera dell'ufficiale rogante.

L'ufficiale rogante è il Dsga dell'istituto (ai sensi dell'art. 34, comma 6 del D.I. 44/2001).

E' a discrezione dell'amministrazione scolastica la scelta di ricorrere al notaio o all'ufficiale rogante. Nel caso si opti per la forma pubblica comune, tutte le spese notarili saranno comunque a carico del donante.

Art. 7 – Validità


Il presente Regolamento decorre dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto e rimane in vigore fino a nuova variazione.

Art. 8 – Pubblicazione


Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Roma, 13/02/2018

IL PRESIDENTE DEL C.d.I

sig. Claudio Poverini


IL DIRIGENTE SCOLASTICO



prof.ssa Claudia Scipioni

